

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504

Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria

C.f. /P. Iva: 01409470802



***Regolamento per il reclutamento
di ricercatori
con contratto a tempo determinato
01 agosto 2011***



Università per Stranieri "Dante Alighieri"

(D.M. del 17 ottobre 2007, n°504)

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 1: Ambito di applicazione e natura del rapporto di lavoro

- 1) Il presente Regolamento, ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 disciplina il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di formazione e ricerca presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", di seguito indicata come Università, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 2) L'Università provvede, inoltre, alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
- 3) La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.

Articolo 2: Finalità

- 1) Il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato è finalizzato all'assunzione di studiosi di elevate capacità per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito di un settore concorsuale ed eventualmente di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso contenuti;
- 2) Le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca temporanei, finanziati dall'Università o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità istituzionali dell'Università.

Articolo 3: Modalità di richiesta

1) Su proposta di uno o più docenti in servizio presso l'Università, il Comitato Tecnico Organizzativo, previa conforme deliberazione del Comitato Ordinatore, approva un programma e/o un progetto di ricerca, nell'ambito di uno dei settori di pertinenza.

Nella proposta devono essere indicati:

- il programma della ricerca e la sua durata;
- il settore di riferimento;
- i requisiti richiesti, al ricercatore da reclutare, oltre a quelli previsti all'art. 5 del presente regolamento;
- la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato;
- la durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca;
- le specifiche funzioni e le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare il risultato del lavoro svolto;
- l'individuazione del responsabile della ricerca.

2) La proposta così come approvata dal Comitato Ordinatore viene sottoposta alla successiva approvazione del Comitato Tecnico Organizzativo ai fini dell'attivazione della procedura di assunzione del Ricercatore a tempo determinato.

3) La proposta dovrà essere opportunamente corredata dalla documentazione o dalle indicazioni atte a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo derivante dal reclutamento del Ricercatore a tempo determinato.

Articolo 4: Indizione della procedura di valutazione

1) Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emesso dal Rettore e viene pubblicizzato sul sito Web dell'Università, del MIUR e dell'Unione Europea.

2) Dalla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando, tra l'altro, dovrà prevedere:

- a) le modalità di trasmissione telematica delle domande nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) le modalità di pubblicità dei lavori della Commissione giudicatrice;
- c) la pubblicità dei bandi sui siti istituzionali dell'Università per Stranieri di Reggio Calabria nonché su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 5: Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione

- 1) Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
- 2) I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.

Articolo 6: Commissione giudicatrice

- 1) Il Comitato Ordinatore individua i componenti della Commissione Giudicatrice della selezione, nella persona di almeno tre membri, scelti tra i professori di ruolo e ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento del progetto di ricerca, ovvero a settori congruamente attinenti, e designati in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica.
- 2) Il Rettore provvede alla nomina della Commissione con proprio decreto pubblicato sul sito Web dell'Università.

Articolo 7: Criteri di valutazione

- 1) La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, che può anche essere svolta per via telematica, elegge il Presidente ed il Segretario e definisce i criteri ed i parametri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. I criteri di massima ed i parametri per la selezione sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università.
- 2) La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR, sentiti l'ANVUR e il CUN.
- 3) A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.
- 4) I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
- 5) La Commissione nel determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni deve tenere conto delle seguenti priorità:
 - l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della Legge n. 230 del 2005;

- l'attività di formazione e di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, in base alla sua attinenza con il progetto proposto.
- 6)** Nel valutare la produzione scientifica la Commissione privilegia:
- l'originalità e innovatività dei lavori pubblicati;
 - la congruenza con i settori scientifico-disciplinari per i quali è stato bandito il concorso;
 - l'apporto individuale del candidato;
 - la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni.
- Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed ai settori congruamente attinenti rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.
- 7)** Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.
- 8)** A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.
- 9)** La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.
- 10)** Al termine dei lavori, la Commissione con propria deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.
- 11)** La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore.
- 12)** La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.
- 13)** I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 8: Stipula del contratto

1) L'Amministrazione, conclusa la fase della selezione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti.

2) Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato e deve contenere le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- le prestazioni richieste nell'ambito del programma e/o progetto di ricerca;
- il trattamento economico complessivo;
- la struttura di afferenza;
- il nominativo del Responsabile della ricerca;
- il settore scientifico disciplinare di pertinenza del programma e/o progetto di ricerca.

3) All'atto della stipula del contratto, il ricercatore sarà invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, nonché di aver definito, se dipendente pubblico, la propria posizione nei confronti dell'ente di appartenenza, in accordo con la normativa ad esso applicabile.

4) Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, i contratti Possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

5) L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore (di cui almeno 60 di didattica frontale) per il regime di tempo pieno e a 200 ore (di cui almeno 40 di didattica frontale) per il regime di tempo definito.

6) L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7) I ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali.

8) L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

9) I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 9: Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1) Il ricercatore a tempo determinato contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolve a compiti didattici, didattici integrativi e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto e dal presente regolamento .

2) Inoltre, partecipa alle commissioni di verifica del profitto per gli insegnamenti nell'ambito dei quali ha svolto attività didattica e/o attività didattica integrativa. Può seguire, inoltre, tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università.

3) Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Comitato Ordinatore. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, redige una relazione sulle attività svolte.

Articolo 10: Durata del contratto

1) Il contratto di Ricercatore a tempo determinato deve aver termine e durata certi in relazione all'attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 6 mesi, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato per una durata complessiva di 5 anni.

Articolo 11: Trattamento economico

1) La retribuzione e il trattamento previdenziale ed assistenziale saranno rapportati, nella misura non superiore al 70%, alla posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato

Articolo 12: Divieto di cumulo

1) Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca *post-lauream*.

2) Per il regime delle incompatibilità, si applica la normativa dei Ricercatori di ruolo non confermati di cui al D.L. 2.03.1987, n. 57, convertito in Legge n.158 del 1987.

Articolo 13: Risoluzione del contratto

1) La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del termine;
- dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
- da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca.

Articolo 14: Norma di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 24, della Legge n. 240 del 2010 e, per quanto compatibili, alle disposizioni del Capo I, Titolo II, Libro V, del Codice Civile.